



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI**

**Sezione civile quinta (già prima bis)**

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

dott. \_\_\_\_\_ Presidente

dott. \_\_\_\_\_ Consigliere

dott. \_\_\_\_\_ Consigliere rel.

ha deliberato di emettere la presente

**S E N T E N Z A**

nel processo civile d'appello iscritto al n. \_\_\_\_\_ del ruolo generale degli affari civili  
contenziosi avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di \_\_\_\_\_ in  
data \_\_\_\_\_ col n. \_\_\_\_\_, riservato per la decisione all'esito dell'udienza del  
\_\_\_\_\_, svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 4 e 8, del D.L. 19 maggio 2020,  
n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, pendente

**T R A**

\_\_\_\_\_ con sede in Milano, alla  
\_\_\_\_\_ Milano, alla  
\_\_\_\_\_, in persona dei legali rappresentanti, rappresentate e  
difese, in virtù di procura alle liti in calce all'atto di citazione in opposizione ai precetti,  
dall'avv. Francesco Napolitano \_\_\_\_\_

- appellanti -

**E**

\_\_\_\_\_, rappresentata e difesa, per procura in calce alla  
comparsa di costituzione in questo grado, dall'avv.  
con studio in \_\_\_\_\_

- appellata -

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI**

I.1. Con atto di citazione, notificato il 1.6.2016, le odierne appellanti proponevano opposizione ai ventuno precetti notificati in data 1.6.2016 dall'avv. [redacted] quale procuratrice di se stessa, per il recupero delle spese legali liquidate in suo favore (quale distrattaria) con svariati decreti ingiuntivi, emessi in danno della [redacted] su istanza dello "Studio Legale [redacted]" eccependo, tra l'altro e per quel che qui rileva, la violazione del principio di correttezza e buona fede e del canone del giusto processo, per la parcellizzazione del credito e delle domande esecutive e per l'evidente intento speculativo dell'intimante, volto a determinare un ingiusto peggioramento della situazione debitoria delle compagnie assicurative, considerato che la notifica delle intimazioni è avvenuta in maniera simultanea. Tanto premesso, rassegnavano le seguenti conclusioni: *«1) in via assolutamente preliminare accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti di precetto notificati alla stregua di tutto quanto esposto nel corpo del presente atto; 2) accertata e dichiarata la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché del canone del giusto processo, alla stregua di quanto argomentato nel corpo del presente atto, annullare gli opposti atti di precetto con condanna dell'opposta al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, anche alla luce del comportamento deontologico evidenziato da controparte specie riguardo alla violazione dell'art. 22 del Codice deontologico Forense».*

I.2. Si costituiva in giudizio la [redacted] eccependo, tra l'altro e sempre per quel che qui rileva, l'infondatezza dell'opposizione, evidenziando che la c.d. parcellizzazione del credito, lamentata dall'opponente, può essere riconosciuta allorché vi sia il frazionamento di un unico credito e, quindi, nel processo esecutivo, allorché da un titolo esecutivo, un creditore faccia derivare plurime procedure (ad es. una per sorta capitale ed un'altra per i soli interessi), ma non quando, come nella specie, con ciascun atto di precetto è intimato il pagamento integrale di quanto portato dal titolo esecutivo, senza alcuna decurtazione o frazionamento del credito in esso contenuto.

I.3. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale così provvedeva: *«1. Rigetta l'opposizione; 2. Condanna parte opponente al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.235,00, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e C.P.A., se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. [redacted]».*

*dichiaratosi antistatario».*

**II.1.** ..... con

citazione notificata il ....., proponevano appello, per i motivi di cui si dirà, rassegnando le seguenti conclusioni: «1) *accogliere il presente gravame e per l'effetto riformare l'impugnata sentenza (...), secondo le indicazioni delle parti del provvedimento sopra impugnate e con le modifiche richieste sia in via principale che in subordine, le quali abbiansi qui per integralmente ripetute e trascritte, il tutto in accoglimento delle difese ed eccezioni formulate da questa difesa in primo grado che si reiterano tutte, nessuna esclusa o eccettuata ai sensi dell'art. 346 c.p.c.; 2) emettere ogni altro provvedimento del caso; 3) con vittoria delle spese di doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge».*

**II.2.** Si costituiva l'appellata per chiedere di: «- *dichiarare l'appello inammissibile già ai sensi degli artt. 348bis e 348ter c.p.c. o, in subordine ai sensi dell'art. 342 c.p.c. - confermare la sentenza del Tribunale di ..... n. ...., rigettando l'appello principale in quanto infondato in fatto e diritto e per i motivi in precedenza indicati. - sussistendone i presupposti condannare le opposenti anche ai sensi del co. 3 dell'art. 96 c.p.c. -con vittoria delle spese del presente grado di giudizio in favore dei procuratori che si dichiarano antistatari».*

**II.3.** All'esito dell'udienza del ....., svoltasi secondo le modalità di cui all'art. 221, co. 4 e 8, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la causa è stata introitata in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica con decorrenza dalla comunicazione del provvedimento, avvenuta in data 28.12.2020.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

**1.** Per la comprensione delle questioni controverse, oltre a quanto già esposto in ordine all'iter processuale ed alle rispettive conclusioni delle parti, va ricordato che a fondamento dell'opposizione le odierne appellanti hanno dedotto: - che l'Associazione professionale denominata ..... vantava crediti in danno delle opposenti, sulla scorta di plurime fatture emesse nell'arco di sette anni (dal ..... ) e per l'attività professionale svolta in loro favore, in virtù di molteplici incarichi e delle convenzioni

con cui avevano pattuito i compensi dovuti per le attività giudiziali e stragiudiziali (cfr. le convenzioni in atti); - che, proprio per il recupero dei suddetti compensi, l'Associazione

aveva incaricato " " , la quale aveva chiesto ed ottenuto dal Giudice di Pace di " " molteplici decreti ingiuntivi (tra cui quelli di cui è causa), con l'attribuzione a suo favore delle spese e competenze per le procedure monitorie; - che le odierne appellanti avverso ciascun decreto ingiuntivo avevano proposto altrettante opposizioni nei confronti dell'Associazione professionale, basate sulle medesime motivazioni, poi riunite "in gruppi"; - che, in particolare, venivano proposte: a) le opposizioni recanti R.G. n. " " ,

" " , riunite a quella recante " " e decise con sentenza recante n. " " ; emessa dal Giudice di Pace di " " che aveva rigettato le opposizioni e, per l'effetto, confermato i decreti ingiuntivi; b) le opposizioni recanti R.G. n. " " ,

" " , riunite a quella recante " " e decise con sentenza recante n. " " emessa dal Giudice di Pace di " " , che aveva rigettato le opposizioni e, per l'effetto, confermato i decreti ingiuntivi; c) l'opposizione recante R.G. n. " " relativa al D.I. n. " " , decisa con sentenza recante n. " " ; emessa dal Giudice di Pace di " " , che aveva rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo; d) l'opposizione recante R.G. n. " " relativa al D.I. n. " " decisa con sentenza recante n. " " emessa dal Giudice di Pace di " " che aveva rigettato l'opposizione e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo; - che, dopo l'emissione delle suddette sentenze, lo

a ministero dell'Avv. " " aveva notificato alla

" " ) ventidue precetti, intimando il pagamento della sorta capitale liquidata nei singoli decreti ingiuntivi, oltre interessi, per la somma complessiva di € " " - che, a sua volta, l'avv.

quale procuratrice di se stessa, aveva notificato altri ventuno precetti per il recupero delle spese legali liquidate in seno ai singoli decreti ingiuntivi, per la somma complessiva di € " "

Tanto premesso, per quanto ancora rileva, hanno chiesto di «*accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti di precetto notificati*» " " quale procuratrice di se stessa, per il recupero delle spese legali, stante la violazione dei principi di buona fede e correttezza, nonché del canone del giusto processo.

Il Tribunale ha ritenuto la suddetta ragione di opposizione infondata, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite in tema di "frazionamento del credito" ed osservando: *«che nel caso che oggi ci occupa non si tratta affatto di un unico credito parcellizzato, bensì di una pluralità di crediti che hanno la loro fonte in fatti generatori distinti e con ciascun precetto è stato chiesto il pagamento integrale del credito portato da ciascun distinto titolo esecutivo».*

Con un unico **motivo** le appellanti censurano la sentenza, dolendosi del fatto che il Tribunale avrebbe trascurato che in sostanza il creditore procedente, sebbene in possesso di titoli immediatamente esigibili, in assenza di un interesse giuridicamente rilevante, avrebbe preferito la notificazione separata degli stessi, determinando un ingiusto peggioramento della situazione debitoria delle compagnie assicurative, in violazione dei principi ispiratori del giusto processo e degli obblighi di correttezza e buona fede. In particolare, evidenziano: - che il creditore procedente ha notificato ben ventuno intimazioni di pagamento, determinando un ingiusto peggioramento della situazione debitoria delle odierne appellanti, in quanto *«a fronte di un credito complessivo pari ad € 10.395,60, valore scaturente dalla somma degli importi liquidati a titolo di compensi nei singoli decreti ingiuntivi posti alla base dei precetti notificati, oltre oneri ed accessori e spese non imponibili, le odierne opposenti, nel caso in cui fosse stato notificato un unico precetto avrebbero pagato, a norma di quanto stabilito dal D.M. 55/2014, a titolo di compenso per la redazione dell'atto di precetto stesso la somma ulteriore di € 225,00, oltre oneri ed accessori come per legge. Viceversa la notifica di ben*

*comporterebbe per le appellanti il pagamento della somma di € 135,00, oltre € 20,25 per spese generali al 15%, oltre € 6,21 per CPA, oltre € 35,52 per IVA, per un totale di € 196,98, per ciascun precetto»; - che «la notifica delle 21 intimazioni è avvenuta in maniera simultanea, così come evincibile dalle relate di notifica che recano tutte la data del 01/06/2016»; - che, pertanto, sarebbe «evidente l'intento speculativo di controparte che vorrebbe costringere la*

*al pagamento della ulteriore somma complessiva di € 4.136,58 determinando un illegittimo peggioramento della situazione debitoria delle compagnie assicurative»; - che «a riprova dell'abusivo contegno tenuto dall'appellata si precisa che il giudizio de quo si riferisce solo alle aventi ad oggetto le*

*competenze liquidate nei provvedimenti monitori confermati dalle sentenze*

*del Giudice di Pace di \_\_\_\_\_, mentre il totale complessivo dei precetti opposti innanzi al Tribunale di \_\_\_\_\_ ammonta a ben 424».*

2. L'appellata ha, preliminarmente, eccepito l'inammissibilità del gravame, considerato «che le odierne appellanti promuovevano opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., limitato, quindi, ad un esame della sussistenza o meno del "diritto a procedere ad esecuzione forzata", mentre con il presente gravame contestano le modalità con cui, attraverso gli atti di precetto, è stato preannunciato l'esercizio dell'azione esecutiva, materia riservata esclusivamente alle opposizioni ex art. 617 c.p.c.».

L'eccezione è priva di pregio.

Sotto un primo profilo, va ricordato che, proprio in tema di opposizioni esecutive, ai fini dell'individuazione del rimedio impugnatorio la giurisprudenza è consolidata nel senso che occorre aver riguardo alla domanda così come qualificata dal giudice (cfr., *ex multis*, Cass. 13.1.2009 n. 475). Nel caso di specie non è revocabile in dubbio l'ammissibilità dell'appello, posto che il Tribunale ha qualificato esplicitamente l'opposizione come «*opposizione a precetto (art. 615, I comma c.p.c.)*» (cfr. l'epigrafe della sentenza) e considerato che tale qualificazione è desumibile anche dalle argomentazioni del primo Giudice, quantomeno con riguardo alle ragioni dell'opposizione in discussione in questa sede, concernenti l'eccezione "abuso del processo", come proiezione dell'abuso del diritto, e la pretesa eccessività delle spese e dei compensi complessivamente richiesti, discendenti dalla parcellizzazione delle "domande esecutive" (che certamente si configura come giudizio di opposizione alla esecuzione ex art 615 c.p.c.).

Sotto altro profilo, neanche è vero che le odierne appellanti hanno messo in dubbio la suddetta qualificazione, essendosi in prime cure limitate ad evidenziare che ad ogni buon conto l'opposizione era stata proposta entro i termini di cui all'art. 617 c.p.c., e cioè entro i venti giorni dalla notifica degli atti di precetto, ma solo con riguardo alla diversa questione (non riproposta in questa sede) della illegittima apposizione della formula esecutiva in calce ai decreti ingiuntivi posti alla base dei precetti notificati.

3. Tanto premesso, va anzitutto rigettato l'appello della

considerato che l'opposizione dalla stessa spiegata è certamente infondata, sia pure per una ragione diversa rispetto a quella indicata dal Tribunale.

Risulta dagli atti ed è incontroverso, infatti, che \_\_\_\_\_ è stata destinataria di un solo precetto, intimatole dalla \_\_\_\_\_ (quale procuratrice di se stessa, per il recupero delle spese legali di una procedura monitoria, liquidate in suo favore quale distrattaria), in forza di un decreto ingiuntivo (emesso appunto in danno della \_\_\_\_\_ e precisamente di quello oggetto dell'opposizione recante R.G. n. \_\_\_\_\_ (riunita a quelle proposte dalla \_\_\_\_\_ rigettata con la sentenza recante n. \_\_\_\_\_

emessa dal Giudice di Pace di \_\_\_\_\_ (che ha così statuito «*rigetta le opposizioni e per l'effetto conferma i decreti ingiuntivi (...) per le somme intimate al netto della ritenuta d'acconto, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo e oltre alle spese legali ivi liquidate dichiarandoli esecutivi*») (cfr. il precetto versato in atti).

A fronte di tali risultanze, dunque, invano la suddetta appellante si duole della parcellizzazione delle iniziative assunte nei suoi confronti, essendo stata destinataria di un'unica intimazione di pagamento (fondata su di un decreto ingiuntivo emesso solo in danno della \_\_\_\_\_

Per completezza, va osservato, peraltro, che ove con l'opposizione si sia intesa contestare la mancata notifica di un unico atto di precetto ad entrambi i debitori (peraltro neanche tenuti in via solidale), ugualmente la domanda sarebbe da rigettare, non essendo configurabile, neanche alla luce della regola generale di correttezza e buona fede, in relazione al dovere inderogabile di solidarietà di cui all'art. 2 della Costituzione, l'obbligo del creditore di rivolgersi con un unico atto di intimazione ad entrambi i debitori, nei cui confronti sono esperibili distinte azioni esecutive. Né ovviamente può valere a mutare la conclusione il solo fatto che l'opposizione avverso il decreto monitorio azionato sia stata riunita a quelle proposte dalla \_\_\_\_\_ e sia stata decisa con la medesima sentenza (che, peraltro, ha confermato i singoli decreti monitori, lasciando anche autonomi e indipendenti i titoli "spendibili" dal difensore distrattario).

4. Fondato, invece, è l'appello della \_\_\_\_\_ sia pur con le seguenti precisazioni e sulla scorta di ragioni diverse rispetto a quelle di cui alla sentenza resa

in un giudizio analogo da questa Corte  
delle memorie difensive finali.

prodotta dall'appellante a corredo

Come anticipato, il primo Giudice ha escluso la configurabilità di un abusivo frazionamento, per il semplice fatto che la                      non sarebbe titolare di un unico credito o di distinti diritti di credito fondati sul medesimo titolo o relativi ad un medesimo rapporto, bensì avrebbe inteso azionare plurimi crediti derivanti da fatti generatori distinti e portati da diversi titoli esecutivi.

Trattasi di statuizione non condivisibile, in quanto non conforme all'insegnamento della S.C., di cui non viene colto lo spirito, alla luce delle peculiarità del processo esecutivo.

Valgano al riguardo le seguenti considerazioni.

In primo luogo va evidenziato che, sebbene le Sezioni unite (nel 2007 e poi nel 2017) si siano occupate della "parcellizzazione" della domanda giudiziale con riguardo al processo di cognizione, la nozione di abuso del processo (a sua volta derivante da quella di abuso del diritto, che trova fondamento nei principi, anche costituzionali, di solidarietà sociale, buona fede e correttezza) è certamente predicabile anche con riguardo all'espropriazione forzata.

Del resto, anche la                      ha avuto modo, in proposito, di rimarcare che *«ben può estendersi anche al processo esecutivo il principio del divieto di frazionamento del credito originariamente unitario in più parti, ove tanto comporti un'indebita maggiorazione dell'aggravio per il debitore, in quanto non giustificata da particolari esigenze di effettiva tutela del credito. È infatti evidente l'identità di ratio in ordine all'applicazione, pure in ambito processuale e nel contesto dei canoni costituzionalizzati del giusto processo, del principio di buona fede, allo stato già affermato per il processo di cognizione»* (così, in motivazione, Cass. 9.4.2013 n. 8576). Secondo la                      il giusto equilibrio tra gli opposti interessi, oltre che nell'ambito del rapporto obbligatorio, va mantenuto fermo in ogni successiva fase, *«sicché quell'equilibrio non può essere alterato in danno del debitore ad iniziativa unilaterale del creditore, se non a prezzo di un autentico abuso del processo; nozione che presuppone l'esercizio del potere da parte di chi ne è pur sempre titolare legittimo, ma per scopi diversi da quelli per i quali quel potere è riconosciuto dalla legge: scopi ulteriori e deviati, in genere extraprocessuali, rispetto a quelli tipici ed usuali, tanto che l'abuso si caratterizza nel "fine esterno" dell'iniziativa processuale, cioè nella non corrispondenza tra il mezzo processuale ed*

*il suo fine. Fine del processo esecutivo è certo il soddisfacimento del credito consacrato nel titolo esecutivo in favore del creditore ed in danno del debitore, ma evidenti esigenze sistematiche di equità, economicità e proficuità del processo, impongono che tanto avvenga con il minor possibile sacrificio delle contrapposte ragioni di entrambi i soggetti vale a dire, il creditore ha diritto ad ottenere né più né meno di quanto gli compete in forza del titolo (sia pure, se necessario, avendo la facoltà di azionarlo più volte o con più procedure, comunque non oltre l'integrale soddisfacimento del credito e con il limite del divieto del cumulo, ai sensi dell'art. 483 c.p.c.), ma va correlativamente tutelata anche l'aspettativa del debitore a non vedere diminuito il suo patrimonio in misura eccedente quanto sia strettamente necessario per la realizzazione del diritto del creditore». In definitiva, sempre secondo la pronuncia citata, «una condotta tendente a far conseguire al creditore più di quanto gli compete, come l'ingiustificato azionamento frazionato del credito in origine unitario recato dal titolo implica un'indebita prevaricazione del creditore sulla controparte, sia per l'assoggettamento del debitore ai dispendi originati dall'ingiustificata moltiplicazione dei processi esecutivi, sia per la carenza di causa dell'eventuale locupletazione conseguibile dal creditore, ad esempio per maggiori rimborsi di spese o compensi».*

In secondo luogo è ben noto che, dopo la già citata pronuncia delle Sezioni unite (n. 4090/2017), l'abuso del processo di cognizione, per il frazionamento delle domande, oltre che nel caso del singolo diritto di credito, è riconosciuto anche con riguardo a domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, riferibili a un medesimo rapporto complesso, con la finalità di evitare, per quanto possibile, duplicazioni di attività istruttorie e rischio di giudicati contrastanti, a meno che non risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.

Le Sezioni unite, pertanto, escludono una completa “liberalizzazione” della possibilità di agire separatamente anche nel caso di cause connesse.

Ovviamente, il suddetto principio di diritto va adattato al processo esecutivo.

È evidente, infatti, che un problema di abusivo frazionamento, relativamente al processo di esecuzione, si pone non solo quando il creditore abbia inteso avviare, in base ad un titolo esecutivo in origine indiscutibilmente unitario, distinti processi esecutivi (ad esempio uno per la sorta capitale, uno per gli accessori ed un altro per le spese: è il caso esaminato da Cass. n.

8576/2013 cit.), ma anche in ipotesi di avvio (o di minaccia) di plurime azioni esecutive sulla scorta di diversi titoli esecutivi, nonostante la possibilità, per il creditore, di soddisfarsi con un'unica azione esecutiva.

Soprattutto è chiaro che, mentre nel processo di cognizione la connessione si presenta come un dato "pre-processuale", nel senso che il legame per il titolo, per l'oggetto, per l'identità di questioni o quello dell'art. 104 c.p.c. sussistono tra le azioni prima ancora che queste vengano esercitate, nel processo esecutivo la connessione ha natura strettamente processuale, nel senso che dipende esclusivamente dall'esercizio della pretesa esecutiva e dal modo in cui questa è esercitata, cioè dai beni che vengono colpiti. Del resto, come da tempo segnalato dalla migliore dottrina, nelle norme sul processo esecutivo non vi è alcun riferimento esplicito ai concetti di litispendenza, continenza e connessione e, in particolare, per quel che riguarda la connessione, non è possibile trasferire nel terreno dell'esecuzione i criteri di collegamento per il "titolo" e per l'"oggetto" (cfr. artt. 33 e 103 c.p.c.).

Si vuol dire, in definitiva, che non ha senso pretendere di applicare i principi dettati dalle Sezioni unite del 2017 all'esecuzione forzata, facendo riferimento al concetto di connessione tra cause proprio del processo di cognizione.

Piuttosto, quel che rileva nel caso *de quo* è che, da un lato, nel nostro ordinamento non è vietato, in astratto, esperire nei confronti del medesimo debitore più iniziative esecutive identiche sullo stesso oggetto, anche fondate sullo stesso titolo, ove vi sia un interesse (magari per premunirsi contro un'eventuale invalidità della prima procedura), ma che, d'altro canto, il codice impone come obbligatoria la riunione dei procedimenti contro lo stesso debitore, quando hanno per oggetto gli stessi beni (cfr. artt. 493, 524, 550, 561 c.p.c.) e, talora, anche quando i beni sono diversi (cfr. artt. 524, co. 1 e 2, 527, 556 c.p.c.), a nulla rilevando che si agisca per il recupero di crediti diversi o identici e/o fondati su più titoli esecutivi o su di un unico titolo.

Ne consegue che, ai fini della presente decisione, non rileva se il precettante agisca per far valere crediti fondati su un unico titolo o su una pluralità di titoli esecutivi, in quanto, alla luce degli esposti dati normativi, ben può affermarsi che un abuso del processo esecutivo da parte del creditore è configurabile in entrambi i casi, a condizione che l'opponente (ex art. 615 c.p.c.) allegghi e dimostri che le diverse espropriazioni minacciate o promosse perseguano

scopi diversi dal legittimo impiego (ex art. 483 c.p.c.) di una pluralità di mezzi di espropriazione (cumulo eterogeno) o dello stesso mezzo (cumulo omogeneo) per la soddisfazione di crediti differenti.

In altri termini, al creditore è riconosciuta dalla legge la facoltà di attivare tanti processi esecutivi quanti sono i titoli esecutivi (e anche plurimi processi espropriativi sulla scorta di un unico titolo) fino all'integrale soddisfazione di ciascun credito, col solo limite del divieto di cumulo eccessivo e fermo restando che il debitore può reagire ad eventuali abusi - con un'opposizione all'esecuzione - dimostrando che le iniziative del creditore sono dettate da scopi ulteriori e deviati (un "fine esterno") rispetto a quelli tipici ed usuali di conseguire la soddisfazione del credito vantato (ad esempio allo scopo di vessare - inutilmente, senza alcun concreto vantaggio - il debitore esecutato).

In definitiva, venendo al caso di specie, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non può escludersi *tout court* l'abuso del processo per il solo fatto che quelli azionati sono distinti diritti di credito, non riconducibili ad un medesimo rapporto di durata tra le parti e fondati su diversi decreti monitori.

Ciò posto, certamente è sintomatico di un abuso degli strumenti processuali quanto prospettato dall'opponente, ossia che le ventuno intimazioni di pagamento, tutte notificate lo stesso giorno, lungi dall'essere giustificate, risultano finalizzate solo ad un iniquo peggioramento della situazione debitoria dell'odierna appellante, se solo si consideri che, a fronte di un credito complessivo di circa diecimila euro, in luogo dell'importo di € 225,00, oltre oneri ed accessori come per legge, dovuto a titolo di compenso per la redazione di un unico precetto, è stato nella specie intimato il pagamento della somma di € 135,00, oltre relativi accessori, per ciascuna delle (ossia l'importo di complessivi € 2.835,00, sempre oltre accessori).

Per converso, la creditrice opposta neanche ha addotto plausibili ragioni a giustificazione delle plurime iniziative esecutive minacciate con i precetti.

Al riguardo, infatti, si è limitata ad evidenziare: - che le confermate dei decreti ingiuntivi erano state impugnate; - che la società debitrice aveva richiesto l'inibitoria ex art. 283 c.p.c. e che alcune di tali istanze (relative ad undici dei titoli in esame) erano state accolte nel 2016 (e solo nel 2018 revocate con le sentenze di merito di rigetto degli appelli

proposti); - che, quindi, *«in caso di notifica di un precetto per tutti i titoli esecutivi (sempre se ammissibile), la sospensione di una sentenza - che (indirettamente) avrebbe sospeso anche uno solo dei titoli - avrebbe rallentato ed ostacolato - se non impedito - il diritto dell'avv.*

*di procedere anche per gli altri crediti che, seppur non sospesi erano riportati in quell'unico atto di precetto»*; - che, in altri termini, *«in caso di atto precetto "cumulativo", il susseguirsi delle diverse vicende -legate ai singoli decreti- avrebbero certamente impedito la legittima ed, anzi, tutelata "agile soddisfazione del credito"»*.

Come è evidente, trattasi di giustificazione priva di pregio, sotto svariati profili.

Anzitutto è noto che, ai fini della legittimità dell'esecuzione forzata instaurata dal medesimo pignorante sulla scorta di più titoli, è necessario e sufficiente che almeno uno dei titoli esecutivi sussista quando l'azione esecutiva è minacciata o iniziata e che la sua validità ed efficacia permangano durante tutto il corso della fase esecutiva, sino al suo termine finale, per cui anche l'eventuale sospensione dell'efficacia esecutiva di taluni dei titoli azionati non avrebbe ostacolato l'instaurazione e la prosecuzione di un processo esecutivo unitario, rilevando semmai la questione solo in sede di distribuzione del ricavato. Pertanto, non è vero affatto che, stante il rischio di sospensione dell'efficacia esecutiva di taluni dei titoli, l'azionamento frazionato dei crediti avrebbe tutelato l'*«agile soddisfazione del credito»*, essendo semmai vero proprio il contrario.

In secondo luogo, a voler seguire il ragionamento dell'appellata, l'interesse prospettato avrebbe semmai giustificato l'intimazione di quattro precetti, con riferimento alle sentenze rese nei quattro giudizi riuniti, suscettibili di sospensione da parte dei diversi giudici del gravame, ma giammai l'intimazione dei ventuno precetti opposti.

Infine, alla luce delle considerazioni già svolte prima, va rilevato che l'interesse che può giustificare la "parcellizzazione" è piuttosto quello all'instaurazione di distinti processi esecutivi non suscettibili di riunione obbligatoria (avuto riguardo, ad esempio, alla tipologia, natura ed ubicazione dei beni da aggredire), ma nella specie l'esistenza di tale interesse non è stata nemmeno ventilata.

Venendo adesso alle conseguenze della violazione del divieto di "parcellizzazione", occorre rilevare come l'appellante abbia chiesto in prima battuta di *«dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia degli atti di precetto notificati»*.

Vero è che, sempre con riguardo al processo di cognizione, una volta accertato il difetto di interesse a frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, la è orientata a ritenere conseguentemente improcedibili le domande giudiziali c.d. "frazionate" (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 19898; 13.1.2020 n. 337).

Ancora una volta, tuttavia, le suddette conclusioni vanno adattate al processo esecutivo e, in particolare, all'ipotesi della notifica del precetto quale "domanda esecutiva" (o, meglio, quale elemento della fattispecie complessa nella quale si traduce la domanda esecutiva).

Ebbene, al di là del fatto che, secondo quanto si ritiene comunemente in giurisprudenza, il precetto non costituisce "atto introduttivo di un giudizio" contenente una domanda giudiziale (cfr., *ex multis*, Cass. 24.5.2012 n. 8213) e che, quindi, la stessa declaratoria di improcedibilità della domanda risulta inappropriata al caso, sono dirimenti le seguenti considerazioni.

In primo luogo, mentre nel processo di cognizione è ipotizzabile un difetto d'interesse ad un accertamento frazionato, con riguardo all'esecuzione forzata occorre semmai discorrere della carenza di un concreto vantaggio alla instaurazione di tanti processi esecutivi quanti sono i titoli esecutivi (o anche di plurimi processi espropriativi sulla scorta di un unico titolo), il cui effetto è solo quello di vessare inutilmente il debitore esecutato. L'assenza di vantaggio, però, non può comportare *tout court* la nullità totale dei precetti, trattandosi di sanzione sperequata rispetto alla condotta "abusiva" (che, a ben vedere, risulta idonea solo ad aggravare le spese a carico del debitore).

In secondo luogo, neanche va trascurato che il legislatore prevede, in linea generale, nel caso di plurime iniziative esecutive identiche, strumenti di reazione specifici, ossia l'obbligatoria riunione ex art. 493 c.p.c. delle plurime procedure promosse e la espunzione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., delle spese superflue sostenute dal creditore.

I suddetti dati normativi portano a ritenere che ogniquale volta la "parcellizzazione" non conduca alla nullità integrale degli atti compiuti, lo strumento di reazione agli abusi va rinvenuto appunto tra le norme generali in materia di spese processuali. In quest'ottica, infatti, giova ricordare come l'art. 92, co. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa escludere la ripetizione delle spese della parte vincitrice ritenute superflue o eccessive. La medesima norma dispone, inoltre, che il giudice pronunci la condanna al rimborso delle spese processuali che, a prescindere dall'esito del giudizio, una parte abbia costretto l'altra a

sostenere a causa della violazione dell'art. 88 c.p.c. Questo, come noto, al comma 1° sancisce il dovere per le parti e i relativi difensori di comportarsi in giudizio con lealtà; la stessa norma, al comma 2°, prevede che il giudice, in caso di violazione da parte del difensore dello statuto comportamentale forgiato dal comma 1°, debba riferire all'autorità che esercita il controllo disciplinare sull'avvocato. Quale chiaro *pendant* della norma in esame, l'art. 66 cod. deont. for., rubricato "Pluralità di azioni nei confronti della controparte" sancisce che «*L'avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte, quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. La violazione del dovere di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura*». Pertanto, mediante la valorizzazione delle norme richiamate, va individuata la reazione più adeguata in caso di condotte e strategie difensive che, quantunque non sanzionabili mediante la declaratoria di improponibilità della domanda e/o di nullità integrale degli atti, si presentino comunque contrarie ad un corretto uso degli strumenti processuali.

In definitiva, una volta accertato che le iniziative del creditore precettante sono dettate da scopi ulteriori e deviati (un "fine esterno"), rispetto a quello tipico (di conseguire la soddisfazione del credito vantato), tale condotta, che può quindi qualificarsi abusiva, giustifica la decurtazione, ai sensi dell'art. 92 cit., delle spese superflue.

Pertanto, la domanda dell'opponente è parzialmente fondata, nel senso che va riconosciuta la non debenza di una parte soltanto delle somme portate dai precetti opposti.

In particolare, considerato che quelli notificati alla  
sono stati venti precetti e che, tenendo una condotta conforme agli esposti principi, l'avv.

avrebbe avuto diritto ad un unico compenso, ciascuno dei precetti opposti è legittimo, oltretutto per la somma fondata sul titolo esecutivo, per la sola parte corrispondente ad un ventesimo delle spese sostenute e del compenso che sarebbe spettato in caso di notifica di un unico precetto, il che corrisponde, secondo la voce prevista dalla tabella n. 6 dei parametri di cui al d.m. n. 55 del 2014 per il valore compreso tra € 5.200,01 e € 26.000,00, alla ventesima parte dell'importo di € 225,00, oltre al 15% a titolo di rimborso delle spese generali, c.p.a. ed IVA (225,00 + 33,75 + 10,35 + 59,20 = 328,30/20 = € 16,41).

In accoglimento dell'appello della

in parziale

riforma della sentenza impugnata, va accolta parzialmente l'opposizione e vanno dichiarati legittimi i precetti opposti nei limiti della somma dovuta in base al titolo esecutivo, della ventesima parte degli esborsi, sostenuti per la redazione e la notificazione del precetto, e del compenso, comprensivo del rimborso spese generali e degli accessori di legge, pari a € 16,41.

5. Le spese del presente grado, tra e seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante, con distrazione in favore dell'avv. nella misura liquidata in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione fino ad € 1.100,00), relativamente a tre fasi (introduttiva, di studio, decisoria).

Le spese del doppio grado, vanno dichiarate integralmente compensate, tenuto conto del parziale accoglimento dell'opposizione e della novità della soluzione, in assenza di precedenti di legittimità specifici.

Considerato che l'impugnazione è stata proposta in data successiva al e tenuto conto del recente insegnamento della secondo cui l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico dell'appellante rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, impone al giudice di dichiarare solo la ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, non anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria (Cass. 24.10.2018 n. 26907), occorre dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater citato, essendo stato rigettato

#### **P. Q. M.**

La Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta (già prima *bis*), definitivamente pronunciando sull'appello proposto da

con citazione notificata il a  
avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di in data  
col n. disattesa o dichiarata assorbita ogni diversa istanza, domanda ed

eccezione, così provvede:

1) rigetta l'appello della ..... accoglie l'appello della ..... e, per l'effetto, conferma il rigetto dell'opposizione all'esecuzione della prima e accoglie parzialmente l'opposizione della seconda, dichiarando legittimi i precetti opposti nei limiti della somma dovuta in base al titolo esecutivo, della ventesima parte degli esborsi, sostenuti per la redazione e la notificazione del precetto, e del compenso, comprensivo del rimborso spese generali e degli accessori di legge, pari a € 16,41;

2) condanna ..... al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione in favore dell'avv. .... che liquida in € 300,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, al netto di IVA e CPA;

3) dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado tra :

4) dà atto, ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater* d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, ..... dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis, essendo stata adottata una pronuncia di rigetto dell'appello.

Così deciso in Napoli, il

Il Consigliere estensore

(dott. ....)

Il Presidente

(dott. ....)